

Istruzioni operative n. 44
per l'erogazione dell'anticipo in regime di Aiuto di Stato ai
sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE

Contesto di applicazione

La Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91 I/01) del 20/03/2020 – *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*, e successive modificazioni ed integrazioni, da ultimo con Comunicazione (2021/C 34/06) del 01/02/2021 ha dichiarato temporaneamente compatibili con il regime degli aiuti stato previsti dall'art. 107, paragrafo 3, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali anche nel settore dell'agricoltura (punto 23) fino al 31 dicembre 2021.

L'art. 10-ter del decreto legge 29 marzo 2019 convertito con Legge n. 44 del 21 maggio 2019 e modificato da ultimo dall'articolo 68, commi 13 e 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, concernente “*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*”, ha previsto la possibilità di anticipare le somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Gli aiuti connessi all'anticipazione costituiti dagli interessi maturati sulla stessa sono concessi ai sensi dell'art. 107 paragrafo 3 lettera b) del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea così come definito dalla Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91 I/01) e s.m.i.

Il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 0290878 del 24 giugno 2021 ha definito le condizioni per le erogazioni dell'aiuto, e con circolare di Agea Coordinamento n. 45733 del 24/06/2021 sono state fornite indicazioni operative per l'attivazione dell'anticipazione.

Modalità di conteggio del premio spettante

Come definito nella richiamata normativa, l'anticipo corrisposto sarà pari al 70% del premio spettante per gli interventi "**Regime di Pagamento di Base**" e "**Greening**".

Per definire il premio spettante le domande verranno poste in stato "in istruttoria" ai fini di permettere al sistema di:

- Eseguire l'istruttoria grafica territoriale;
- Eseguire il conteggio delle anomalie e relativo esito per il "**Regime di Pagamento di Base**";
- Eseguire il conteggio delle anomalie e relativo esito per il "**Greening**";
- Eseguire i controlli amministrativi previsti e calcolare gli importi spettanti.

Le procedure di istruttoria saranno attuate sulla base di quanto già definito dalle Istruzioni Operative Arpea n. 38/2021 "*Riforma della politica agricola comune Reg. (UE) n. 1307/2013 - Istruzioni per la valutazione ed il trattamento delle anomalie della fase istruttoria della Domanda Unica - Campagna 2020 e successive*".

Come definito nella Circolare di Agea Coordinamento n. 38466 del 08/06/2020, sono esclusi dall'anticipazione gli importi relativi al regime del pagamento per i giovani agricoltori di cui al capo titolo III, capo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013 e alle misure del sostegno accoppiato di cui al titolo IV del Reg. (UE) n. 1307/2013, in quanto non finalizzati i relativi controlli amministrativi di ammissibilità entro la suddetta scadenza. Sono altresì escluse dalla base di calcolo le superfici dichiarate in domanda unica a pascolo, per le quali alla data di scadenza del pagamento dell'aiuto del 31 luglio 2021 non è possibile effettuare gli specifici controlli.

Analogamente verranno decurtati i pagamenti al superamento della soglia dei 150.000 e 500.000 nel Regime di Pagamento di base in quanto l'istruttoria delle "spese sostenute" verrà effettuata successivamente.

Condizioni di ammissibilità ed esclusioni

Sono esclusi dall'anticipazione:

- i soggetti non in possesso del requisito dell'agricoltore attivo di cui all'art. 9 del Reg. UE 1307/2013; la verifica del requisito dell'Agricoltore attivo è effettuata contestualmente alla data di generazione dell'elenco di liquidazione;
- i soggetti aventi una situazione debitoria con importi esigibili nel Registro nazionale debiti o nel Registro debitori dell'Organismo Pagatore e non esigibili ma comunque conosciuti dall'Organismo Pagatore;
- i soggetti con provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall'Organismo pagatore;
- i soggetti che già beneficiano dell'anticipazione bancaria dei contributi PAC attivate sulla base delle convenzioni sottoscritte dagli Organismi pagatori con gli istituti bancari;
- i soggetti con trasferimenti dei titoli in qualità di cedenti, non perfezionati alla data di concessione dell'anticipazione;
- i soggetti per i quali l'importo da erogare sia inferiore a 900 euro;
- le imprese in difficoltà prima del 31 dicembre 2019 ai sensi del punto 23 del “Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economica nell'attuale emergenza del COVID 19”. La nozione di impresa in difficoltà è quella prevista dall'art. 2 del Reg. (UE) n. 702/2014 e all'art. 3 del Reg. (UE) n. 1388/2014.

Sono escluse inoltre dal calcolo dell'anticipazione:

- le superfici a Pascolo, non essendo ancora possibile la verifica del “criterio di mantenimento minimo”;
- le superfici con criterio di mantenimento a sfalcio con altitudine superiore ai 1300 m.

Posizioni Debitorie

Per ottemperare a quanto previsto, questo O.P. procederà al censimento di tutti i debiti conosciuti al momento dell'istruttoria del pagamento.

Verranno esclusi dell'anticipo tutti i soggetti per i quali non risulti completamente estinto il debito in ragione di:

- Mancata o parziale restituzione da parte del beneficiario;
- Movimentazioni interbancarie ancora in corso;
- RegISTRAZIONI della restituzione non ancora perfezionate sugli appositi registri.

Trasferimento titoli

Si procederà al censimento di tutti i cedenti di trasferimento titoli per i quali, alla data del **12 luglio 2021**, il relativo trasferimento non risulti in stato "rilasciato" ed i titoli non siano in stato validato nel portafoglio del cessionario. Tali beneficiari verranno esclusi dal pagamento di anticipo nazionale.

Inoltre, considerato che la scadenza per la presentazione delle domande di trasferimento titoli è fissata dalla Circolare AGEA Coordinamento 18677 del 16/03/2021 entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014 (fissato per la campagna 2021 al 20/07/2021), la concessione dell'anticipazione al cedente titoli rende inefficaci le domande di trasferimento presentate successivamente al 12/07/2021 e comunque sino alla sua compensazione. Se l'anticipazione non viene erogata, il rilascio del trasferimento è consentito. Si precisa che in caso di mancato rilascio del trasferimento titoli 2021, gli interessati che hanno beneficiato dell'anticipazione devono presentare un nuovo trasferimento titoli a partire dalla campagna successiva, ferma restando l'intervenuta compensazione.

Lo schema sottostante illustra in dettaglio la gestione dei trasferimenti titoli in relazione all'anticipo.

STATO TRT AL 12/07/2021	EROGAZIONE ANTICIPO E RILASCIO TRT
TRT PERFEZIONATI (rilasciati e validati) al 12/07/2021	Il cedente percepisce l'anticipo nazionale
TRT PROTOCOLLATI MA NON PERFEZIONATI (non rilasciati e non validati) dal 13/07/2021	Il cedente NON percepisce l'anticipo nazionale

Capienza Registro Nazionale Aiuti di Stato

L'ammissibilità al finanziamento dipende, tra le altre condizioni, dalla disponibilità sull'importo residuo erogabile. L'importo concedibile non deve essere superiore a 100.000 euro.

Gli esercizi finanziari considerati sono quello in corso e i due precedenti e i relativi importi sono accertati attraverso apposite Visure del "Registro Nazionale Aiuti".

Interessi

L'aiuto è connesso all'erogazione dell'anticipo e corrisponde agli interessi calcolati sulla somma anticipata ponendo come parametro il tasso definito nella *Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di riferimento/attualizzazione in vigore con decorrenza 1° aprile 2021 (2021/C 87/04)*. Il tasso attuale definito è - 0,45 %. Per il tasso di sconto questo comporta l'aggiunta di un margine di 100 punti base. Il regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione, del 30 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004, prevede che, se non diversamente disposto in una

decisione specifica, il tasso di recupero venga calcolato aggiungendo 100 punti base al tasso di base.

Pertanto il tasso per il calcolo degli interessi è **0,55%**.

Il periodo di riferimento per il calcolo interessi è fissato dal 31/07/2021, data ultima di erogazione dell'anticipo, alla data del 30 giugno 2022.

Il calcolo viene effettuato applicando le seguenti formule:

Per l'anno 2021:

Importo da erogarsi * giorni dal 31/07/2021 al 31/12/2021 * 0,55 / (365 *100)

Per l'anno 2022:

Importo da erogarsi * giorni dal 01/01/2022 al 30/06/2022 * 0,55 / (365 *100)

Nota:

Il giorno di presunta erogazione è considerato quale primo giorno nel conteggio del periodo.

Domande di modifica Art.15, comunicazioni ex. Art.15 cm 1 bis Reg (UE) 809/2014, Domande art.4 del Reg (UE) 640/2014,

L'anticipo nazionale non sarà concesso ad aziende che hanno presentato domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Regolamento (UE) 809/ 2014 **dopo la data del 12 luglio 2021** o che si sono avvalse dell'art. 4 del Reg 640/2014 in sede di presentazione della domanda unica 2021.

Rimane possibile la presentazione di domande ex. Art.15 cm 1 bis entro la data del 30 luglio 2021, anche in presenza di una domanda iniziale o di modifica con richiesta anticipazione. La richiesta di anticipazione verrà riconfermata d'ufficio nella domanda ex. Art. 15 cm 1 bis.

Richiesta di rinuncia all'anticipo nazionale

Le rinunce alla domanda di anticipo precedentemente presentata, dovranno pervenire a mezzo PEC entro le ore **12:00 del 21 luglio 2021** nelle seguenti modalità:

Beneficiari in proprio:

Tramite invio di richiesta di rinuncia riportante il CUA del beneficiario e allegata copia del documento di identità all'indirizzo:

protocollo@cert.arpea.piemonte.it

Nota: Qualora l'invio venga effettuato a mezzo dall'indirizzo PEC registrato in Anagrafe Agricola (Fascicolo Aziendale) non occorre allegare un documento di identità.

Beneficiari presentanti domanda per tramite del CAA:

Il CAA provvederà alla raccolta e all'inserimento nel fascicolo aziendale delle richieste di rinuncia e invierà (tramite il referente regionale ed in una unica soluzione) elenco dei rinunciari a mezzo PEC (protocollo@cert.arpea.piemonte.it) in formato PDF.

Invierà inoltre medesimo elenco in formato Excel all'indirizzo du2021@arpea.piemonte.it.

Tutte le richieste pervenute oltre il termine sopra indicato non potranno essere processate in ragione delle procedure informatiche di pagamento già avviate.

Anomalie di anticipo su Demetra

Oltre alle anomalie già previste in sede di esito istruttorio nella Istruzioni Operative di Arpea n. 38/2021 vengono aggiunte le seguenti per informare i beneficiari circa l'esclusione dal percepimento dell'anticipo.

- TRB 09 – Verifica che la persona fisica presente su AT non sia deceduta
- DID02 – Verifica del requisito di Agricoltore in Attività
- F01-04 – Verifica dell'esito positivo del controllo antimafia
- ANT-01 – Verifica erogazione di un solo pagamento di anticipo per beneficiario
- ANT02 – Verifica richiesta pagamento anticipo da parte del beneficiario
- ANT03 – Verifica presentazione della domanda iniziale entro i termini previsti (trasmissioni entro il 12/07/2021 23:59:59)
- ANT06 – Verifica domanda con soggetto escluso dalla erogazione anticipo (presenza di debito)
- ANT07 – Verifica presentazione domanda di modifica/revoca oltre i termini previsti (trasmissioni delle domande di modifica/revoca dopo il 12/07/2020)
- ANT08 – Verifica esclusione dal pagamento per sfioramento plafond deminimis residuo o aiuti di stato
- ANT09 – Verifica che il beneficiario non sia cedente di un trasferimento titoli non perfezionato

Trasparenza L.241/90 e s.m.i.

Le anomalie saranno pubblicate sul sistema informativo, già utilizzato per la presentazione della domanda unica e relativa domanda di anticipo all'indirizzo:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/pa/agricoltura/servizi/966-demetra-domanda-unica-di-pagamento-2-0-procedimenti>

Tale pubblicazione assolve l'obbligo di notifica relativa al procedimento di cui trattasi ai sensi della L. 241/90.